



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Approvato con Delibera di C.C. n. 90 del 30.10.1991

Modificato con Delibera di C.C. n. 15 del 1.03.1995

Consentito ulteriore corso CO.RE.CO. – Seduta del 30.03.1995 Verbale n. 42

Modificato con Delibera di C.C. n. 40 del 25.07.1997

Consentito ulteriore corso CO.RE.CO. – Seduta del 05.08.1997 Verbale n. 88

TITOLO I.....	5
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DISPOSIZIONI PRELIMINARI	5
<i>ART. 1</i>	5
Consiglieri comunali	5
<i>ART. 2</i>	5
Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano	5
<i>ART. 3</i>	6
Primi adempimenti del Consiglio.....	6
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	7
<i>ART. 4</i>	7
 GRUPPI CONSILIARI.....	8
<i>ART. 5</i>	8
Composizione.....	8
<i>ART. 6</i>	8
Costituzione.....	8
<i>ART. 7</i>	8
Notizie sulla costituzione	8
<i>ART. 8</i>	8
Conferenza dei capi-gruppo	8
 TITOLO II	9
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.....	9
<i>ART. 9</i>	9
Istituzione.....	9
<i>ART. 10</i>	9
Costituzione.....	9
<i>ART. 11</i>	9
Notizie sulla costituzione	9
<i>ART. 12</i>	10
Insediamento	10
<i>ART. 13</i>	10
Convocazione.....	10
<i>ART. 14</i>	10
Funzionamento – Decisioni.....	10
<i>ART. 15</i>	11
Partecipazione del Sindaco.....	11
<i>ART. 16</i>	11
Segreteria - Verbalizzazione.....	11
<i>ART. 17</i>	11
Assegnazione affari	11
<i>ART. 18</i>	11
Indagini conoscitive	11
<i>ART. 19</i>	11
Commissione vigilanza	11
<i>ART. 20</i>	12
Funzionamento.....	12
<i>ART. 21</i>	12
Commissioni di inchiesta	12
<i>ART. 22</i>	12
Sedute delle commissioni.....	12
 TITOLO III.....	13
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO	13
<i>ART. 23</i>	13
Sede riunioni	13
<i>ART. 24</i>	13
Sessioni	13
<i>ART. 25</i>	13
Convocazione.....	13

<i>ART. 26</i>	14
Seduta prima convocazione.....	14
<i>ART. 27</i>	14
Seduta seconda convocazione.....	14
<i>ART. 28</i>	15
Ordine del giorno.....	15
<i>ART. 29</i>	16
Sedute - Adempimenti preliminari.....	16
<i>ART. 30</i>	16
Pubblicità e segretezza delle sedute.....	16
DISCUSSIONE E VOTAZIONE	17
<i>ART. 31</i>	17
Ordine durante le sedute.....	17
<i>ART. 32</i>	17
Sanzioni disciplinari.....	17
<i>ART. 33</i>	17
Tumulto in aula.....	17
<i>ART. 34</i>	17
Comportamento del pubblico.....	17
<i>ART. 35</i>	18
Prenotazione per la discussione.....	18
<i>ART. 36</i>	18
Svolgimento interventi.....	18
<i>ART. 37</i>	18
Durata interventi.....	18
<i>ART. 38</i>	19
Questioni pregiudiziali e sospensive.....	19
<i>ART. 39</i>	19
Fatto personale.....	19
<i>ART. 40</i>	20
Udienze conoscitive.....	20
<i>ART. 41</i>	20
Dichiarazione di voto.....	20
<i>ART. 42</i>	20
Verifica numero legale.....	20
<i>ART. 43</i>	21
Votazione.....	21
<i>ART. 44</i>	21
Irregolarità nella votazione.....	21
<i>ART. 45</i>	21
Verbalizzazione riunioni.....	21
<i>ART. 46</i>	22
Diritti dei consiglieri.....	22
<i>ART. 47</i>	22
Revoca e modifica deliberazioni.....	22
<i>ART. 48</i>	22
Segretario - Incompatibilità.....	22
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI	22
<i>Art. 49</i>	22
Diritto di accesso dei consiglieri.....	22
<i>ART. 50</i>	23
Modalità di accesso.....	23
<i>ART. 51</i>	23
Esenzione pagamento diritti.....	23
<i>ART. 52</i>	23
Interrogazioni.....	23
<i>ART. 53</i>	23
Svolgimento delle interrogazioni.....	23
<i>ART. 54</i>	24
Interpellanze.....	24
<i>ART. 55</i>	24
Svolgimento delle interpellanze.....	24
<i>ART. 56</i>	25

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni.....	25
<i>ART. 57</i>	25
Mozioni.....	25
<i>ART. 58</i>	25
Svolgimento delle mozioni.....	25
<i>ART. 59</i>	25
Emendamenti alle mozioni.....	25
<i>ART. 60</i>	26
Ordini del giorno riguardanti mozioni.....	26
<i>ART. 61</i>	26
Votazione delle mozioni.....	26
TITOLO IV	27
PROCEDURE PARTICOLARI	27
<i>ART. 62</i>	27
Proposta di mozione di sfiducia.....	27
<i>ART. 63</i>	27
Nomina , revoca e sostituzione degli assessori.....	27
<i>ART. 64</i>	28
Dimissioni, impedimento, rimozione, sospensione o decesso del Sindaco. Scioglimento e sospensione del Consiglio comunale.....	28
<i>ART. 65</i>	28
Dimissioni e decadenza dalla carica di Consigliere comunale.....	28
<i>ART. 66</i>	29
Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione.....	29
TITOLO V	30
DISPOSIZIONI FINALI	30
<i>ART. 67</i>	30
Disposizioni finali - Entrata in vigore - Pubblicazione.....	30

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione
2. Essi durano in carica sino alla elezione dei nuovi, a qualunque causa dovuta.
3. Ciascun Consigliere comunale ha l'obbligo di dichiarare i redditi posseduti, all'inizio, durante e alla fine del suo mandato.
4. Le dichiarazioni di cui sopra, debbono essere depositate, annualmente, presso la Segreteria Generale che provvederà alla loro pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 2

Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. L'obbligo di convocazione costituisce atto dovuto. In caso di sua inosservanza provvede, in via sostitutiva il Prefetto.
3. La prima seduta è convocata dal Sindaco neo eletto. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente, partecipata al Prefetto.
4. La presidenza della seduta di prima adunanza compete al Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente dell'assemblea.
5. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma, del Testo Unico delle Leggi per la composizione e la elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri comunali ai sensi dell'art. 7, comma 7°, della Legge 25 marzo 1993, n. 81.
6. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

ART. 3

Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella sua prima adunanza, il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti del Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi delle leggi dello Stato, dispone le eventuali surroghe.
2. Agli adempimenti di cui al comma precedente il Consiglio procede in seduta pubblica e a voto palese.
3. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio procede alla elezione, nel proprio seno, di un Presidente e di un Vice Presidente con votazioni separate, a voto palese.
4. Il Presidente è eletto:
 - a) alla prima votazione con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati;
 - b) alla seconda votazione, da tenersi in altra seduta successiva, con lo stesso quorum;
 - c) alla terza votazione, da tenersi sempre nella stessa seduta, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
5. La deliberazione di nomina deve essere dichiarata immediatamente eseguibile, cosicché il Presidente neo-eletto assume la Presidenza per la prosecuzione della seduta.

Qualora il Presidente non venga eletto nelle tre votazioni come sopra disposte, la seduta continua con la Presidenza del Consigliere anziano.

L'elezione del Presidente e del Vice Presidente deve essere disposta con nuova convocazione del Consiglio.

6. In prosieguo di seduta, nominato il Presidente, il Consiglio elegge a scrutinio palese a maggioranza dei consiglieri assegnati, il Vice Presidente. In caso di parità viene il più anziano di età.
7. Le eventuali dimissioni del Presidente o del Vice Presidente, debbono essere presentate al Consiglio il quale provvede alla loro sostituzione secondo le procedure indicate nei commi precedenti.
8. Il Presidente o il Vice Presidente decadono quando, per qualsiasi motivo, perdono la carica di consiglieri comunali.
9. Il Presidente o il Vice Presidente cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva sottoscritta da almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
10. La mozione di sfiducia costruttiva deve contenere la proposta di elezione di un nuovo Presidente o di un nuovo Vice Presidente. In essa non possono essere iscritti altri oggetti.

La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dal suo deposito presso la Segreteria Generale.

11. Il Consiglio Comunale, approva la mozione di sfiducia con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Approvata la mozione, si intende eletto il Presidente e/o il Vice Presidente, proposto nella mozione stessa.
12. Dopo gli adempimenti di cui ai commi precedenti, il Sindaco comunica al Consiglio i componenti della Giunta, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo,

ai sensi dell'art. 34, comma 2°, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

13. Il Consiglio discute ed approva, con votazione palese, in un apposito documento, gli indirizzi generali di governo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ART. 4

1. Il Presidente del Consiglio per il disbrigo delle proprie incombenze si servirà di un dipendente designato dal Segretario Generale.
2. Spetta al Presidente, o in sua assenza o impedimento al Vice Presidente e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo al Consigliere anziano:
 - a) la Presidenza delle sedute consiliari;
 - b) la convocazione del Consiglio Comunale;
 - c) la convocazione del Consiglio Comunale su richiesta espressa di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune o del Sindaco, in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta stessa, inserendo all'ordine del giorno le questioni proposte;
 - d) la firma dei verbali delle sedute consiliari;
 - e) la partecipazione al Prefetto del giorno della convocazione del Consiglio Comunale e degli oggetti della convocazione.

GRUPPI CONSILIARI

ART. 5

Composizione

1. Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un Gruppo consiliare che di norma è costituito dai consiglieri eletti nella stessa Lista .
2. I Consiglieri che non possono costituire un gruppo e che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo, formano il Gruppo misto.
3. I Consiglieri, che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica , debbono dichiarare entro i cinque giorni successivi alla data della deliberazione di surroga l'appartenenza a un gruppo.
4. I Consiglieri, che intendono aderire ad un diverso gruppo, debbono darne immediatamente comunicazione alla Segreteria del Comune.

ART. 6

Costituzione

1. Ogni Gruppo Consiliare si ha per regolarmente costituito dalla data in cui sia pervenuta, alla Segreteria del Comune, comunicazione in ordine alla sua composizione. A tale scopo, nei dieci giorni successivi alla prima Seduta del Consiglio, procede alla elezione del proprio capogruppo
2. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capogruppo.

ART. 7

Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

ART. 8

Conferenza dei capi-gruppo

1. La conferenza dei capi-gruppo costituiti ai sensi dell'art. 6, è convocata dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione del Sindaco o a richiesta di uno o più capogruppo per la programmazione dei lavori del Consiglio comunale.

TITOLO II

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 9

Istituzione

1. Il Consiglio comunale, terminati gli adempimenti di cui all'art. 3 del presente regolamento, nella stessa seduta o in altra immediatamente successiva, istituisce nel suo seno, a norma dell'art. 17 dello Statuto, le seguenti quattro Commissioni consiliari permanenti:
 - a) Lavori Pubblici - Urbanistica - assetto territorio - Ecologia - Casa.
 - b) Commissione - Bilancio - Finanze - Patrimonio - Personale - Servizi comunali - Trasporti - Igiene e Sanità
 - c) Commissione - Affari Generali - Pubblica istruzione - Cultura - Sport - Sicurezza sociale.
 - d) Commercio - Industria - Artigianato - Agricoltura - Problemi del lavoro.

Ogni commissione sarà composta da un numero di consiglieri pari alla rappresentanza proporzionale a tutti i Gruppi presenti in Consiglio.

3. Ogni Gruppo esprime, nelle commissioni, tanti voti quanti sono i suoi consiglieri. Ogni consigliere esprime i voti attribuiti dal Consiglio in sede di determinazione della consistenza numerica di ciascuna commissione.
4. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio comunale.
5. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

ART. 10

Costituzione

1. Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti in seno ad ogni commissione in numero pari a quello assegnatogli, ai sensi dell'art.9. I capigruppo ne danno immediata comunicazione alla Segreteria del Comune.
2. Con le modalità previste nel precedente comma, si procede anche per la sostituzione dei commissari designati.
3. Le Commissioni sono costituite, una volta acquisite le designazioni, con provvedimento del Sindaco.

ART. 11

Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del capogruppo e del Vice-capo gruppo di ciascuna di esse.

ART. 12

Insedimento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-Presidente.
3. La elezione del Presidente e quella del Vice-Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

ART.13

Convocazione

1. Il Presidente, anche di intesa con il Vice-Presidente, convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e ne presiede le relative adunanze.
2. Il Vice-Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

ART. 14

Funzionamento – Decisioni

1. Il Commissario, che non sia in grado di intervenire ad una seduta della commissione di cui fa parte, può farsi sostituire, previo avviso al Presidente, da un Consigliere del suo stesso gruppo, anche nella espressione dei voti attribuitigli.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di commissari in grado di esprimere, ai sensi del precedente art.8, un voto pari almeno alla metà più uno dei componenti il Consiglio comunale.
3. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti rappresentati dai commissari presenti.

ART. 15

Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti Presidenti o Vice- Presidenti delle commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

ART. 16

Segreteria – Verbalizzazione

1. Il Segretario della Commissione è un dipendente designato dal Segretario Comunale. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 17

Assegnazione affari

1. Fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 28, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio, l'assegnazione alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, delle proposte di provvedimenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione o il parere.

ART. 18

Indagini conoscitive

1. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

ART. 19

Commissione vigilanza

1. La Commissione permanente di vigilanza è composta pariteticamente da un rappresentante per ogni gruppo consiliare, designato con le modalità di cui al precedente art.9, comma 1.
2. Per la costituzione, l'insediamento, la nomina del Presidente e del Vice-Presidente nonché per il funzionamento della medesima si applicano le norme riguardanti le altre commissioni consiliari permanenti.

ART. 20

Funzionamento

1. La Commissione permanente di vigilanza verifica la corrispondenza dell'attività amministrativa della Giunta, nonché degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, agli indirizzi fissati dal Consiglio, cui relaziona semestralmente.
2. Il Sindaco ed i legali rappresentanti degli enti e delle aziende di cui al precedente comma inviano mensilmente, al Presidente della Commissione, l'elenco delle deliberazioni e dei provvedimenti, adottati rispettivamente dalla Giunta e dagli organi esecutivi.
3. Il Consiglio esamina e prende atto dalle relazioni di cui al primo comma del presente articolo nella prima adunanza utile e comunque non oltre sessanta giorni dalla data nella relativa presentazione.

ART. 21

Commissioni di inchiesta

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 17 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali o di inchiesta, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

ART. 22

Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata deliberazione, non venga diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 23

Sede riunioni

1. Il Consiglio comunale, ad eccezione di quanto statuito nel precedente art. 2 del presente regolamento, è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio.
In caso di assenza o impedimento è convocato e presieduto dal Vice Presidente.
In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo è convocato dal consigliere anziano.
2. Si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo civico; Può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, per determinazione della Giunta.

ART. 24

Sessioni

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di marzo , aprile, ottobre, novembre.
2. Può essere riunito in via straordinaria, su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune o del Sindaco. In tal caso il Presidente del Consiglio o chi lo sostituisce, a norma dell'art. 31, comma settimo, della legge n. 142/90 è tenuto a riunire il Consiglio comunale entro il termine perentorio di venti giorni dalla data della richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste secondo le procedure di cui al successivo art. 28, comma quarto.
3. Per le riunioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo, il Presidente deve partecipare al Prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza.

ART. 25

Convocazione

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio eletto, a mezzo del messo comunale, che deve farne formale dichiarazione.
2. L'avviso si ha per recapito anche quando non sia stato possibile effettuarne la consegna a domicilio, per assenza del destinatario e dei familiari.
3. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima

riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

4. Nei casi di urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
5. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
6. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
7. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
8. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

ART. 26

Seduta prima convocazione

1. Il consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. Ma alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno quarantotto ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri.
2. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse.
3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. I consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

ART. 27

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 24.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuta a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti.

ART. 28

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta alla giunta comunale, al sindaco a ciascun consigliere, nonché a cinquecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Le proposte di deliberazione sono presentate al Sindaco, per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e debbono indicare i mezzi per far fronte alle spese in esse previste.
3. Il Presidente del Consiglio, prima di sottoporre le stesse all'approvazione del consiglio comunale, entro cinque giorni dal ricevimento, le rimette per il parere, alle Commissioni consiliari permanenti, a seconda delle competenze.

La lettera di trasmissione vale quale convocazione delle commissioni che debbono riunirsi entro i successivi cinque giorni.

4. Le commissioni adite si esprimono entro cinque giorni dalla convocazione; rimettono il parere al Presidente del Consiglio il quale iscrive l'argomento all'ordine del giorno della seduta consiliare che deve essere convocata entro sette giorni. In casi di particolare urgenza il Presidente può concordare con il Sindaco e il capigruppo una procedura più abbreviata.
5. Qualora le commissioni non si esprimano entro i termini su stabiliti, il parere si dà per acquisito favorevolmente.
6. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri o del Sindaco, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
7. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
8. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Per le questioni di cui al punto 6 del presente articolo, l'inversione può essere determinata con il consenso dei richiedenti la convocazione.

ART. 29

Sedute - Adempimenti preliminari

1. Il sindaco, in apertura di seduta, informa, l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione, dando risposta anche alle interrogazioni ed interpellanze.
2. Il Presidente dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione. Occorrendo, la votazione ha luogo per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non concessa la parola salvo che introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

ART. 30

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatte eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART. 31

Ordine durante le sedute

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 32

Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto e ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione al verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere, che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART. 33

Tumulto in aula

1. Quando via sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

ART. 34

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, che, senza esplicita autorizzazione del Presidente, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento

corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal consiglio.

2. Il Presidente non può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

ART. 35

Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ad eccezione dell'eventuale consigliere ritardatario, il quale può iscriversi prima che, sull'argomento abbia inizio la votazione.
2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informare il sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti, la non autorizzazione deve essere motivata.

ART. 36

Svolgimento interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri, iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

ART. 37

Durata interventi

1. Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto, in piedi e rivolto al Presidente.
2. La durata degli interventi non può eccedere:
 - a) i trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni;
 - b) i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - c) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento all'ordine del giorno.
6. Quando il consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può toglierli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

7. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
8. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di trenta minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
9. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ART. 38

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio non lo respinga a maggioranza.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga, dal Presidente, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

ART. 39

Fatto personale

1. Costituzione fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervento insista, sulla questione posta decide il consiglio, per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha la facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

ART.40

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Consiglio.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi., gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti, verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri presenti.

ART. 41

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 42

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune, se trattasi di prima convocazione; di quattro consiglieri se trattasi di seduta di seconda convocazione. Se ciò non avviene entro minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

ART. 43

Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente, la votazione per appello nominale è obbligatoria quando lo richieda anche un solo consigliere.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. Per il controllo dei votanti e dei voti espressi il Presidente si avvale di tre scrutatori da esso nominati tra i consiglieri dopo l'apertura della seduta.
6. I consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
7. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
8. I consiglieri comunali debbono astenersi, ai sensi dell'art. 279 T.U. 3 marzo 1934, n. 383, dal prendere parte alle deliberazioni quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado. Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
9. terminate le verifiche di cui ai commi precedenti, il Presidente riconosce e proclama l'esito delle votazioni.
10. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 44

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

ART. 45

Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale che si avvale di procedure tecnologiche (stenotipia o altro): debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 29 e sono firmati dal Presidente, e dal segretario verbalizzante.

ART. 46

Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

ART. 47

Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

ART. 48

Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 49

Diritto di accesso dei consiglieri

1. I consiglieri comunali allo scopo di effettuare in maniera ampia e completa il controllo sulle deliberazioni, previsto dall'articolo 45 della legge 8/6/1990 n. 142, hanno diritto di accedere negli uffici e di richiedere, ai responsabili dei servizi, tutte le informazioni e notizie, attinenti agli atti deliberativi, che ritengano utili per l'espletamento delle loro funzioni.
2. L'accesso negli uffici da parte dei consiglieri, per acquisire notizie e visionare documenti, si estende anche a tutti gli atti dell'Amministrazione.
3. Il Sindaco, con provvedimento motivato, può limitare od inibire tali diritti ai consiglieri, soltanto per pratiche riservate la cui conoscenza potrebbe compromettere gli interessi dell'Amministrazione e per le pratiche del personale dipendente attinenti alla vita privata degli stessi.

4. Nei casi di diniego, la controversia viene decisa dall'apposita commissione consiliare, e, in mancanza, dalla Giunta con proprio motivato atto deliberativo al quale non prende parte il Sindaco.

ART.50

Modalità di accesso

1. Il Sindaco, allo scopo di assicurare il normale andamento degli uffici, con proprio provvedimento e sentiti i capogruppo consiliari ed il Segretario, stabilisce le modalità di accesso dei consiglieri agli uffici comunali, fino a quando non sarà istituito apposito ufficio.

ART. 51

Esenzione pagamento diritti

1. I consiglieri comunali possono chiedere, con esenzione del pagamento dei diritti, copie di atti e documenti, esclusi quelli di cui all'art. 49 comma 3. In caso di diniego si applica il 4. comma dell'art. 49.
2. Tali atti e documenti non possono essere utilizzati per fini estranei allo svolgimento del mandato amministrativo, né consegnati a terzi.
3. Sugli atti e documenti rilasciati ai sensi del comma precedente, deve essere apposto il timbro: "rilasciato a richiesta del Sig.....il quale non può farlo utilizzare da terzi". Segue data e firma del funzionario addetto al rilascio.

ART. 52

Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.
2. Esse all'inizio della seduta sono presentate al Sindaco da uno o più consiglieri e sono ovviamente rivolte alla Giunta; vanno acquisite al Verbale.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, la Giunta è tenuta a rispondere entro i successivi venti giorni. La risposta deve essere acquisita nella prima seduta consiliare utile.

ART. 53

Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta , allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore

a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interrogazione.

ART. 54

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Presidente del Consiglio, all'inizio della seduta consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.
2. Le interpellanze sono acquisite al verbale della seduta.
3. Il Presidente del Consiglio stabilisce la seduta per il relativo svolgimento.

ART. 55

Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

ART. 56

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissato dal Sindaco. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un termine non superiore a cinque minuti.

ART. 57

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

ART. 58

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
5. Per le mozioni di una certa rilevanza, amministrativa e politica può essere concesso, sentita la conferenza dei capigruppo, un tempo superiore ai dieci minuti.

ART. 59

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

ART. 60

Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

ART. 61

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso,, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO IV

PROCEDURE PARTICOLARI

ART. 62

Proposta di mozione di sfiducia .

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune. Essa deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. La mozione di sfiducia deve essere acquisita al protocollo generale del Comune. Da quella data decorrono i termini di cui al precedente comma terzo.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
6. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

ART. 63

Nomina , revoca e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Gli assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
3. La carica di assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale.
4. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
5. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato Assessore.
6. Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

7. Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.
8. Al Sindaco, agli assessori, ed ai consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
9. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
10. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori revocati, dimissionari o decaduti dandone comunicazione al Consiglio.

ART. 64

Dimissioni, impedimento, rimozione, sospensione o decesso del Sindaco. Scioglimento e sospensione del Consiglio comunale

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice sindaco.
3. Il Sindaco presenta le proprie dimissioni al Presidente del Consiglio comunale il quale provvede a convocare il Consiglio stesso per darne comunicazione. Le dimissioni diventano irrevocabili e producono gli effetti del comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. L'eventuale revoca delle dimissioni, entro i termini di cui sopra deve essere comunicata dal Sindaco per iscritto al Presidente del Consiglio il quale provvederà, immediatamente, ad una nuova convocazione del Consiglio comunale onde prendere formalmente atto della intervenuta volontà di revoca.
5. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

ART. 65

Dimissioni e decadenza dalla carica di Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale presenta le proprie dimissioni dalla carica al Consiglio comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
2. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della Legge 23 aprile 1981, n. 154.

4. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad una intera sezione ordinaria.
5. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche a distanza di un elettore del Comune, o dal Prefetto. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
6. La proposta va discussa in sede pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 66

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal consiglio è depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di cui all'art. 7 , quarto comma, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 67

Disposizioni finali - Entrata in vigore - Pubblicazione

1. Il presente Regolamento adottato in attuazione dell'art. 5 della Legge 142 1990 e art. 17 e 20 dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.
2. Ogni sua modificazione è valida solo se, approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e, dopo il favorevole esame da parte dell'organo regionale di controllo, ripubblicate per ulteriori quindici giorni.
4. Entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione.
5. Un esemplare dello stesso viene depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, a richiesta, possono ottenerne copia.